

REGIONE CALABRIA

COMUNE DI IONADI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEL COMUNE DI IONADI ANNO 2015.

- L'art.11 della Legge n.431 del 09/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n.3517 del 22/11/1999 modificata dalle successive;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n.206 del 27 Marzo 2006;
- D.G.R. n.466 del 31/05/2001 e n. 758 del 06/08/2002;
- La D.G.R. n. 655 del 07/07/2005;
- La Legge Regionale n.1/2006;
- Il Decreto legislativo n.109 del 31/03/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221 del 07/05/1999;
- Il Decreto Legislativo n.286 del 25/07/1998;
- Il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000;
- Decreto legge del 25/06/2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008,n.133;
- L'avviso del 04/12/2014 del Dipartimento n.9 della Regione Calabria, con cui è stato comunicato, il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni previsto dalla vigente Legge 431/98 art. 11 per l'anno 2015 (Legge di stabilità 2014);

è indetto un concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all'assegnazione di contributo annuale, per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Potranno beneficiare dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche; Per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni

nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione;

- b. Cittadinanza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
- c. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche; per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione;
- d. titolarità di un contratto ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.
- e. Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- f. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- g. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- h. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
- i. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- j. Patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal DLGS 109/98 e ss.mm. – DLGS 130/2000
- k. Valore ISE calcolato ai sensi del DLgs 109/98 così come modificato dal Dlgs 130/2000, non superiore a €. 17.000,00;

Fascia a

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS

Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%

Fascia b

Valore ISEE non superiore ad Euro 15.000,00

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad €. 17.000,00

Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%

Potrà essere diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di un componente di età superiore ai 65 anni

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Dgs 109/98 e ss.mm.

Fascia A: incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00

Fascia B: incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo, corredata da dichiarazione ISEE dell'anno 2013, deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito dal Comune e dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine del 28/02/2015

Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione del contributo, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedito capacità motorie, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 05.02.92.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita dalla Legge penale e comporta altresì l'esclusione del concorso.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per l'accertamento dei requisiti di cui al punto sopra definito, lettera h), l'ammontare del reddito da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore del canone sarà quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Nei casi di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, ovvero dei ricorsi o di richieste di rettifica, gli uffici comunali incaricati dell'istruttoria disporranno le necessarie verifiche, al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di disagio denunciate e richiederanno apposite dichiarazioni ai sensi del decreto legislativo n° 109 del 31.03.98.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a. somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b. somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c. somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo del 30%;

il Comune, prima dell'erogazione del contributo:

- verifica l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione;

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita dalla Legge penale e comporta altresì l'esclusione del concorso.

DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n.392/1978.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Alla formazione delle graduatorie provvederanno gli uffici comunali secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

- nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i cittadini titolari di contratto, regolarmente registrato, di conduzione in locazione di alloggi potranno inoltrare proposta di accesso ai contributi, secondo lo schema di domanda elaborato dagli uffici comunali (presso le sedi comunali è disposto un apposito ufficio informazione e supporto per agevolare la corretta formulazione delle domande);
- il Comune entro 10 dalla scadenza dell'avviso, effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà la relativa graduatoria provvisoria, sulla base di un ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito imponibile percepito dal nucleo familiare anagrafico, (l'incidenza percentuale sarà calcolata con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale e, nel caso di parità, le domande saranno collocate in graduatoria in ordine crescente del reddito imponibile percepito dal nucleo familiare anagrafico).
- La graduatoria provvisoria dovrà essere affissa all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, per permettere l'inoltro di ricorsi e/o richieste di rettifica della posizione in graduatoria.
- Nei successivi 10 giorni gli uffici comunali istruttori, esamineranno i ricorsi e le richieste di rettifica, disporranno eventuali verifiche e procederanno alla stesura definitiva della graduatoria che sarà pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Regione Calabria, assessorato LL.PP. – settore 25, per consentire la ripartizione dei contributi.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.10 DELLA LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso i Servizi Sociali del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità , anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'Art.13 della Legge 675/96 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali , di chiederne la rettifica , l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazioni di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Ionadi.

Ionadi lì 31.12.2014

Il Responsabile del Procedimento

(Scordia Carmelo)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr.ssa Stefania Bondini)